

L.R. 11 luglio 1986, n. 28 ⁽¹⁾.**Ricezione turistica all'aria aperta.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 18 luglio 1986, n. 43.

Art. 1*Oggetto della legge.*

La presente legge disciplina i campeggi, i villaggi turistici ed i villaggi - camping, in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Sono campeggi i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto.

Non possono acquisire prenotazioni per più dell'80% della loro ricettività.

Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi di turisti sprovvisti di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Possono acquisire prenotazioni per la totalità dei posti letto in unità abitative.

Sono villaggi - camping i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto e che dispongono altresì di un numero di posti letto, in allestimenti minimi, dal 15 al 35% della loro ricettività complessiva. Possono acquisire prenotazioni per la totalità dei posti letto in unità abitative e per non più dell'80% dei posti equipaggio.

L'installazione di proprietà degli ospiti allestita su un posto equipaggio o l'unità abitativa da essi occupata, costituiscono a tutti gli effetti ed ai sensi della legislazione vigente, dimora di essi, per tutto il periodo di soggiorno.

I complessi turistici di cui al presente articolo possono o devono, a seconda della categoria, disporre di servizio di ristoro, bar, spaccio di generi alimentari e generi vari, giornali, tabacchi, bazar, attrezzature sportive e ricreative ed altri servizi accessori in seguito elencati, in proporzione alla loro capacità ricettiva e riservati esclusivamente agli ospiti.

Il titolare o il gestore del complesso non può tuttavia imporre agli ospiti l'uso dei servizi e degli impianti di cui sopra.

Non é consentita la promiscuità degli esercizi di cui alla presente legge con strutture ricettive e stabilimenti balneari, disciplinati da altra normativa.

È vietato campeggiare o soggiornare a scopo turistico in tende o altri mezzi di soggiorno mobili o in allestimenti immobili fuori dai complessi ricettivi turistici all'uopo autorizzati ai sensi della presente legge, ad eccezione dei seguenti casi:

- soste di installazioni singole occasionali, che non eccedano comunque un pernottamento, purché la sosta avvenga in zone per le quali non esistono espliciti

divieti da parte delle autorità competenti;

- soste, non eccedenti un pernottamento in aree debitamente segnalate, sufficienti a contenere un massimo di dieci installazioni mobili di transito, da realizzare ad opera di Comuni non rivieraschi e privi di complessi ricettivi, a supporto del turismo itinerante ed escursionista.

10-bis. Nelle strutture ricettive stagionali all'aria aperta, durante il periodo di chiusura delle medesime, è consentita la custodia di mezzi mobili di pernottamento e di strutture destinate all'accoglienza dei turisti, installate a cura della gestione o proprie dei residenti stagionali, purché siano collocate in apposite piazzole che non possono occupare più del 30 per cento della superficie complessiva autorizzata ⁽²⁾.

Tali aree devono disporre di una presa d'acqua, di un vuotatoio per wc chimici dotato di getto di lancia, di tre contenitori per rifiuti della portata di litri cento ciascuno. Tali aree sono prive di categoria di classifica.

È altresì vietato campeggiare e/o soggiornare, nonché consentire di campeggiare e/o soggiornare in aree di pertinenza o in immobili di esercizi pubblici, comunque autorizzati ad altra destinazione, nonché sugli arenili.

I complessi di cui al presente articolo devono possedere requisiti indicati negli allegati A, B, C, D, che fanno parte integrante della presente legge.

(2) Comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, L.R. 26 maggio 2023, n. 24, a decorrere dal 27 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

(giurisprudenza)

Art. 2

Norme urbanistiche e concessione edilizia.

I complessi ricettivi di cui all'art. 1 della presente legge devono essere realizzati nelle aree appositamente individuate negli strumenti urbanistici comunali.

Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le aree destinate agli insediamenti turistici di cui all'art. 1 della presente legge ed individuate nello strumento urbanistico, sono a tal fine vincolate per un decennio, ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Sono altresì sottoposti a vincolo decennale di destinazione i complessi ricettivi di cui alla presente legge, ai quali vengono altresì estesi i benefici, provvidenze ed agevolazioni previsti dalla normativa vigente per le aziende alberghiere.

Il vincolo di destinazione gravante sui complessi e sulle aree di cui al 2° e 3° comma del presente articolo, può essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo se viene comprovata la non convenienza economico - produttiva della struttura ricettiva.

In caso di trasformazione della struttura ricettiva in altra prevista dalla presente legge o dall'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, la rimozione del vincolo di

destinazione sarà contestuale al rilascio dell'autorizzazione per l'entrata in esercizio della nuova struttura ricettiva.

Le aree di cui al 2° comma del presente articolo e quelle relative a complessi per i quali é stata richiesta ed ottenuta la rimozione del vincolo, possono anche essere adibite, su richiesta del proprietario, ad uso agricolo.

Nel caso in cui insediamenti ricettivi, già autorizzati e funzionanti ai sensi della precedente legge 28 marzo 1958, n. 326, insistono su un'area dallo strumento urbanistico destinata ad uso diverso dalla ricettività produttiva turistica, i Comuni, entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano una variante allo strumento urbanistico vigente, per destinare le aree già in uso di detti insediamenti a zone di produttività turistica per complessi ricettivi all'aria aperta.

In sede di formazione di detta variante, alle aree già in uso ed autorizzate nella licenza di esercizio dei complessi già funzionanti, possono altresì essere aggiunte aree ad esse adiacenti, nella misura massima del 20% della superficie attuale del complesso, unicamente allo scopo di consentire l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi previsti dalla classificazione di cui alla presente legge, con il mantenimento dei posti equipaggio e delle unità abitative già in esercizio, al fine di non sopprimere la capacità produttiva dell'azienda già autorizzata e funzionante.

In caso di inadempienza del Comune, la Giunta regionale esercita potere sostitutivo.

Entro otto giorni dalla scadenza del termine di duecentosettanta giorni stabilito per apportare la necessaria variante, il Comune provvede a trasmettere la variante adottata alla Giunta regionale che si pronunzia su di essa entro i successivi novanta giorni, trascorsi inutilmente i quali, la variante si intende approvata.

Sulla base di approvazione della suddetta variante, deve essere, da parte del Sindaco, provvisoriamente accordata conferma della autorizzazione all'esercizio, fino a quando non interverrà l'approvazione esplicita o implicita da parte della Giunta regionale.

L'allestimento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge é subordinato al rilascio di concessione ed al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dei costi di costruzione.

Ai fini della determinazione del contributo di concessione, l'indice di fabbricabilità fondiaria, fatto salvo quanto specificatamente previsto dagli strumenti urbanistici già approvati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge é determinato secondo i principi sanciti dall'articolo 6 della legge quadro 28 gennaio 1977, n. 10, determinati i criteri di valutazione dei costi di costruzione.

L'ampliamento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge, già autorizzati e funzionanti all'atto della sua entrata in vigore, é subordinato al rilascio della concessione edilizia dell'avvenuto e relativo pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché dei costi di costruzione.

I titolari di complessi ricettivi, già autorizzati e funzionanti, privi di concessione edilizia, devono adeguarsi alle norme previste dalla [legge 28 febbraio 1985, n. 47](#) e successive modificazioni sulla sanatoria delle opere di edilizia abusiva.

Art. 3*Costruzione di nuovi complessi ricettivi all'aria aperta.*

Le domande intese ad ottenere il nullaosta per la costruzione dei complessi ricettivi di cui all'art. 1 della presente legge, devono essere redatte in carta legale e presentate al Comune competente per territorio e all'Assessorato regionale al turismo per la formulazione del parere di cui al punto 6 del presente articolo.

Nel caso in cui un costruendo complesso debba sorgere su terreno ricadente in territorio di comuni limitrofi, la prescritta domanda deve essere inoltrata al Comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie del complesso.

I complessi ricettivi di cui alla presente legge devono sorgere in località salubri e convenientemente distanti da opifici, ospedali, case di cura, aeroporti, cimiteri, scuole e centri abitati, da valutarsi già in sede di istruttoria della domanda di cui al primo comma del presente articolo: le recinzioni devono essere realizzate con idonee schermature atte a creare una barriera ottica in corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere e tali da non consentire l'intrusione di estranei all'interno del complesso.

La domanda deve essere corredata da:

1) una relazione illustrativa con indicate:

- le complete generalità del richiedente proprietario o di chi, a titolo diverso da quello di proprietà, possa provare di avere la libera ed assoluta disponibilità del suolo;
- la massima capacità ricettiva prevista per l'impianto;
- ogni e qualsiasi altra notizia utile ad illustrare le caratteristiche del complesso;

2) la prova della libera ed assoluta disponibilità del suolo interessato all'allestimento, la cui superficie non potrà essere, comunque, inferiore a 10.000 mq.;

3) la richiesta di concessione edilizia, di eventuale nullaosta agli effetti paesaggistici, nonché di parere favorevole della Sovrintendenza alle Belle Arti ed antichità competente per territorio;

4) la seguente documentazione tecnica:

- fotocopia dello stralcio dello strumento urbanistico vigente, vidimato dall'Ufficio tecnico comunale, con indicazione delle particelle fondiarie interessate;

- planimetria generale in scala idonea, e comunque non inferiore a 1:500, ad individuare la localizzazione di tutti i servizi ed allestimenti di varia natura, ivi compresi i settori nei quali ricadono i posti equipaggio e le unità abitative, la viabilità interna, i parcheggi, le recinzioni, le attrezzature sportive, i centri commerciali ed altre dotazioni di varia natura;

- elaborati esecutivi degli impianti fissi, completi di progetto dell'impianto di sedimentazione e smaltimento dei rifiuti liquidi in base alla normativa in vigore, nonché degli impianti antincendio, di erogazione dell'acqua potabile e non potabile, dell'impianto elettrico;

5) indicazione della categoria di classificazione a stelle che il complesso può conseguire, tenuto conto dei requisiti previsti e risultanti dalla domanda e dagli elaborati tecnici;

6) parere favorevole ed obbligatorio dell'Assessorato regionale al turismo, in relazione alla validità e all'opportunità della iniziativa in rapporto alle linee di sviluppo turistico previste dai programmi regionali.

I documenti di cui al secondo e terzo punto del paragrafo 4 del presente articolo devono riportare l'attestazione comunale di conformità degli elaborati allo strumento urbanistico vigente e, per il parere favorevole ai fini igienico - sanitari, devono essere vistati dalla competente autorità sanitaria locale.

Il provvedimento del Comune, in relazione al nulla-osta per la costruzione di un nuovo complesso ricettivo, deve essere adottato entro e non oltre novanta giorni dalla data di presentazione della domanda e notificato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L'inizio dei lavori é subordinato al rilascio della concessione edilizia ed al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 2 della presente legge.

Avverso il provvedimento di rigetto o in caso di silenzio rifiuto é ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 4

I collaudi dei nuovi complessi ricettivi all'aria aperta.

Al totale completamento dei lavori autorizzati con le modalità di cui al precedente art. 3, il proprietario o l'intestatario della concessione edilizia deve darne comunicazione al Sindaco e richiedere ed ottenere i prescritti nullaosta rilasciati dagli Enti all'uopo preposti, ai sensi della normativa vigente ed accluderli alla richiesta di rilascio del parere di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, da presentare al Sindaco.

Art. 5

L'autorizzazione per l'entrata in esercizio e la gestione dei nuovi complessi ricettivi all'aria aperta.

La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'entrata in esercizio e la relativa gestione dei complessi di cui alla presente legge, redatta in carta legale ed indirizzata al Sindaco, è corredata da:

- 1) documentazione di cui al precedente art. 4 della presente legge;
- 2) una relazione illustrativa con indicate:

- le complete generalità del proprietario, del rappresentante o del gestore, aventi i requisiti richiesti dal T.U. delle leggi di P.S. da leggi speciali in materia ed in possesso dell'iscrizione in una sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426;

- l'indicazione del periodo di apertura del complesso;
 - la denominazione prescelta che non potrà essere uguale, simile o comunque tale da ingenerare confusione con complessi turistici ricettivi di cui al 1° comma dell'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, già autorizzati ed operanti nell'ambito del territorio regionale;
 - le attestazioni di versamento delle singole tasse sulle concessioni richieste, commisurate alla categoria di classificazione indicata al punto 5 dell'art. 3 della presente legge;
 - copia del regolamento con il quale viene organizzata e disciplinata la vita interna del complesso;
- 3) nullaosta dell'autorità sanitaria competente per territorio in relazione all'idoneità dei locali e dell'area del campeggio;
- 4) fotocopia della concessione edilizia e delle ricevute di versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

L'autorizzazione per l'entrata in esercizio del complesso ricettivo, unitamente alle autorizzazioni comprendenti le attività commerciali interne: vendita di bevande analcoliche, alcoliche, di generi alimentari, di bazar, di servizio ristorante, tabacchi, giornali ed altre attività consentite dalle leggi vigenti, limitatamente alle persone ospitate, deve essere trasmessa all'interessato, debitamente vistata dal Sindaco.

L'autorizzazione per la vendita e la miscita di bevande superalcoliche (oltre i 21°), dovrà essere richiesta alla autorità competente con apposita domanda.

Dei provvedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'entrata in esercizio dei complessi ricettivi di cui alla presente legge, il Comune deve darne contestuale comunicazione all'interessato, all'Assessorato regionale al turismo, ente turistico competente per territorio e all'Autorità di P.S..

Avverso il diniego per l'entrata in esercizio del complesso ricettivo, é ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla notifica comunale all'interessato, al Tribunale Amministrativo Regionale.

L'autorizzazione all'esercizio viene automaticamente rinnovata per un anno mediante pagamento delle tasse di concessione dovute a qualsiasi titolo.

Il cambio di titolarità o di gestione, la sospensione o la cessazione dell'attività, sono preventivamente comunicati al Comune o, quando ciò non sia possibile, negli otto giorni immediatamente successivi al manifestarsi dell'evento impeditivo, con l'indicazione espressa del nuovo titolare e/o del nuovo gestore, forniti dei requisiti previsti.

La mancata comunicazione delle generalità del nuovo titolare e/o gestore, secondo le modalità di cui al comma precedente, la cessazione dell'impresa o lo scioglimento dell'ente o associazione di cui all'art. 15 della presente legge, comportano la decadenza dell'autorizzazione; questa può essere sospesa o revocata per gravi motivi di ordine pubblico.

Gli elenchi delle aziende autorizzate di cui all'art. 3 della presente legge devono essere trasmessi dai Comuni alla Giunta regionale che provvede alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 6

La classificazione dei complessi ricettivi all'aria aperta ⁽³⁾.

I complessi ricettivi all'aria aperta di cui all'art. 1 della presente legge, in base ai requisiti complessivamente richiesti dagli allegati A e B che fanno parte integrante di essa, sono classificati, nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione, nelle seguenti categorie per ciascun tipo di struttura ricettiva:

- 1) con quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella, i campeggi;
- 2) con quattro stelle, tre stelle, due stelle i villaggi turistici ed i villaggi - camping.

La classificazione è obbligatoria, eccezion fatta per le aree di sosta di cui all'art. 1 della presente legge ed organizzate da Comuni non rivieraschi e privi di complessi turistici all'aria aperta.

Ai complessi turistici di cui all'art. 1 legittimamente autorizzati all'entrata in vigore della presente legge, verrà assegnata la categoria corrispondente senza tenere conto di un solo requisito per il quale l'adeguamento non è tecnicamente possibile in senso assoluto.

Il titolare del complesso, in base ai requisiti posseduti dall'azienda, che superano del 10% il punteggio relativo alla categoria richiesta, è obbligato a richiedere l'assegnazione della categoria immediatamente superiore.

All'assegnazione della categoria di classificazione provvede, su domanda del titolare dell'autorizzazione, il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, sulla base degli elementi dichiarati dal titolare dell'autorizzazione sull'apposito modulo stampato a cura dell'Assessorato regionale al turismo e degli ulteriori elementi conoscitivi e valutativi già acquisiti e risultanti dalla specifica istruttoria a suo tempo svolta dagli Enti all'uopo preposti per i complessi già autorizzati e funzionanti all'entrata in vigore della presente legge.

Per i nuovi complessi ricettivi di cui all'art. 1 della presente legge, la classificazione avviene, a cura dell'Amministrazione comunale, sulla base degli elementi dichiarati dal titolare dell'autorizzazione sull'apposito modulo di cui al comma precedente e sulla base degli elementi conoscitivi e valutativi già acquisiti e risultanti dalla specifica istruttoria svolta dal Comune, competente per territorio, in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 3, 4, 5 della presente legge.

La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio e le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente: nel trimestre precedente il rilascio del provvedimento contenente la categoria di classificazione attribuita, il Comune può richiedere all'interessato ulteriori elementi di valutazione, al fine di accertare i dati indispensabili per l'attribuzione della classifica.

Per le nuove aziende attivate durante il quinquennio e per quelle che abbiano fatto richiesta di riclassificazione ai sensi dell'art. 9 della presente legge, essa ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

Non si provvede a classifica nell'ultimo anno del quinquennio.

È fatto obbligo di esporre ben visibile all'ingresso di ciascun complesso e nell'Ufficio di Direzione, sui cartelli stradali pubblicitari, in manifesti e locandine, il segno distintivo

corrispondente al numero delle stelle assegnate e di segnarlo nelle guide turistiche specializzate italiane ed estere.

La domanda volta ad ottenere l'attribuzione della categoria deve essere presentata entro il 30 giugno ed il relativo provvedimento deve essere comunicato dal Comune al titolare dell'autorizzazione nel termine massimo del 30 novembre mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione; contestuale comunicazione del provvedimento sarà inviata dal Comune all'A.P.T. all'uopo preposta e competente per territorio.

Avverso il provvedimento di classifica è ammesso ricorso in opposizione al Comune, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione: su di esso il Comune decide entro trenta giorni dalla data di presentazione: in caso di inerzia del Comune, i poteri sostitutivi sono esercitati dalla Giunta regionale - Assessorato al turismo - che, sentito il Sindaco, adotta il provvedimento entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'interessato. La decisione è comunicata all'interessato, al Comune, all'A.P.T. e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

I provvedimenti definiti di classificazione vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Nel bimestre successivo al termine previsto per la classificazione quinquennale, il Presidente della Giunta regionale approva con proprio decreto l'elenco regionale degli esercizi ricettivi, distinti per tipo e categoria di classificazione, copia del quale viene trasmessa all'E.N.I.T. e all'I.S.T.A.T..

Analoga procedura viene seguita annualmente, fatta eccezione per l'ultimo anno del quinquennio, per nuove classificazioni e per revisioni di classifica e declassificazioni di cui all'art. 9 della presente legge.

(3) Con *L.R. 7 dicembre 2009, n. 50*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge), sono stati approvati i nuovi requisiti minimi per la classificazione delle strutture alberghiere, come definiti nell'allegato A alla medesima legge.

Art. 7

Il rinnovo dell'autorizzazione dei complessi esistenti e funzionanti all'entrata in vigore della legge regionale.

All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, i titolari dei complessi di cui all'art. 1, già autorizzati e funzionanti, rinnovano l'autorizzazione all'esercizio per gli anni successivi mediante il pagamento, entro il 31 dicembre, delle tasse di concessione dovute e/o mediante la vidimazione dell'autorizzazione all'esercizio ed il pagamento delle tasse di concessione e comunque con le modalità seguite per gli anni precedenti, eccezion fatta per i complessi di cui all'ultimo comma del successivo art. 8.

Art. 8

La classificazione dei complessi esistenti ed autorizzati all'entrata in vigore della legge regionale.

Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i titolari dei complessi di cui all'art. 1, già autorizzati e funzionanti, sono tenuti a presentare al Comune domanda in carta legale, volta ad ottenere l'attribuzione della categoria di classificazione in base ai requisiti dei complessi di cui agli allegati facenti parte integrante della presente legge.

Alla domanda dovranno essere allegati il modulo di cui al precedente articolo 6, contenente le dichiarazioni relative al complesso, rilasciate dal titolare dello stesso e firmate sotto la sua personale responsabilità, nonché ogni documentazione recante ulteriori elementi conoscitivi e valutativi già acquisiti e risultanti dalla specifica istruttoria a suo tempo svolta dagli Enti all'uopo preposti, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

Nel caso in cui complessi già autorizzati e funzionanti all'entrata in vigore della presente legge non raggiungono il 75% dei requisiti obbligatori previsti per la categoria richiesta, il rinnovo dell'autorizzazione avviene limitatamente all'anno successivo e per altri due anni entro i quali dovranno concludersi gli interventi necessari ad ottenere l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi per la categoria richiesta, pena la decadenza e la revoca dell'autorizzazione o l'attribuzione di categoria inferiore.

Art. 9

La classificazione periodica dei complessi ricettivi all'aria aperta.

La classificazione periodica dei complessi avviene ogni cinque anni, a partire dall'anno di entrata in vigore della presente legge.

A tale scopo, il titolare o gestore fa pervenire al Comune entro il semestre precedente quello di scadenza, la documentazione dei requisiti posseduti ai fini della classificazione.

La revisione anticipata della classificazione per singoli complessi, salvo che nell'ultimo anno del quinquennio, è adottata, per iniziativa di parte, quando si verifichi un mutamento dei requisiti posseduti, tali da legittimare la richiesta di passaggio ad una superiore categoria di classifica.

La nuova categoria di classificazione opera dall'anno solare successivo a quello di adozione del provvedimento e fino alla scadenza del quinquennio in corso.

La revisione anticipata della classificazione per singoli complessi, anche nell'ultimo anno del quinquennio, può essere adottata, d'ufficio, quando si verifichi un mutamento dei requisiti posseduti, tali da legittimare l'assegnazione di una categoria di classifica inferiore a quella precedentemente posseduta.

Nel caso in cui il titolare di un'azienda di cui all'art. 1 della presente legge, per conseguire una classifica superiore, abbia necessità di acquisire nuove aree, ferma restando la capacità ricettiva massima del complesso, può chiedere al Comune l'inclusione delle aree necessarie nella misura massima del 20% della superficie complessiva già in uso.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle aree individuate negli strumenti urbanistici già approvati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e

destinate a zone di produttività turistica.

Ove invece tali aree insistono su zone con diversa destinazione d'uso da quella turistico - ricettiva, i Comuni devono provvedere mediante adozione di variante, ai sensi di quanto stabilito all'art. 2 della presente legge.

Art. 10

La gestione dei complessi ricettivi all'aria aperta.

Per l'esercizio di un complesso ricettivo all'aria aperta di cui al presente articolo, è nominato un gestore, che può essere il titolare o persona diversa. Quando è persona diversa, il gestore agisce in nome e per conto del titolare.

Anche il nominativo del gestore è riportato nell'autorizzazione, qualora sia diverso dal titolare.

Per i complessi ricettivi all'aria aperta di cui alla presente legge gestiti da Associazioni senza scopo di lucro, a parziale deroga di quanto previsto nei successivi comma, è obbligo del titolare di essere iscritto o di designare un gestore iscritto al registro, di cui alla legge 11 giugno 1970, n. 426, è sostituito dalla designazione del responsabile della Associazione o dal responsabile del complesso, che rispettivamente assumono gli stessi obblighi del titolare o del gestore.

Per l'esercizio dell'impresa il gestore deve essere iscritto in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Il gestore è responsabile, relativamente al complesso ricettivo, dell'osservanza della presente legge e di ogni altra norma prescritta dalla legislazione vigente, della buona conduzione del complesso, della esatta compilazione e trasmissione agli organi interessati di tutti i dati statistici richiesti o, comunque, previsti dalle leggi vigenti.

Il gestore avente titolo all'ottenimento delle autorizzazioni per l'entrata in esercizio o per il rinnovo delle medesime, deve allegare a tutte le singole domande l'atto di assenso del proprietario titolare del complesso.

Le domande di autorizzazione devono essere presentate alle autorità competenti dal titolare che gestisce direttamente il complesso o dal suo rappresentante legale o dal gestore esercente una o più attività commerciali interne ovvero dal gestore dell'intero complesso.

Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio deve essere assicurato per il rischio della responsabilità civile nei confronti di terzi, ivi compresi i clienti e loro familiari ed ospiti con essi soggiornanti, tanto per i danni alle persone che per i danni alle cose secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Copia della polizza assicurativa deve essere trasmessa al Comune, unitamente alle tariffe di cui all'art. 13 della presente legge.

La polizza assicurativa deve essere esibita dal titolare dell'autorizzazione su richiesta degli organi preposti al controllo e alla vigilanza sui complessi e/o degli ospiti.

Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio deve, a sua cura e giudizio, compilare il regolamento con il quale viene organizzata e disciplinata la vita interna del complesso,

in relazione anche alle modalità di accesso per i visitatori, ove ammessi. È obbligato altresì a trasmetterne ogni anno copia al Questore, all'Assessorato regionale al turismo, all'ente turistico all'uopo preposto e competente per territorio.

Il titolare dell'autorizzazione, per tutto il periodo di apertura, deve assicurare la custodia del complesso, curandone la continuità.

Ai fini statistici, gli è fatto obbligo di compilare e presentare gli appositi modelli I.S.T.A.T..

Art. 11

I periodi di apertura dei complessi ricettivi all'aria aperta.

I complessi ricettivi all'aria aperta di cui alla presente legge, assumono la denominazione aggiuntiva «A» (annuale), quando sono aperti per l'intero arco dell'anno o per la doppia stagione estivo - invernale e funzionanti in tutti i loro servizi ed esercizi interni come da autorizzazione.

È consentita, comunque, a scelta del gestore, la chiusura temporanea dell'esercizio per un periodo complessivo non superiore a quattro mesi all'anno, purché opportunamente segnalata nelle insegne del complesso e nelle guide specializzate italiane ed estere.

La sospensione dell'esercizio per un periodo superiore, fino ad un massimo di sei mesi è ammessa per fondate ragioni, è soggetta ad autorizzazione del Sindaco ed è comunque prorogabile una sola volta per i restanti sei mesi successivi e sempre per fondati motivi di forza maggiore.

Il periodo di apertura dei complessi stagionali non potrà essere inferiore a tre mesi durante i quali tutti i servizi e gli esercizi interni dovranno essere efficienti e funzionanti in tutte le loro parti.

Le date di apertura e di chiusura dovranno essere dichiarate all'atto del rinnovo delle autorizzazioni e della denuncia delle tariffe e comunicate, insieme al regolamento alle guide turistiche specializzate italiane ed estere, all'ente turistico all'uopo preposto e competente per territorio, al Comune.

Art. 12

La registrazione e la notifica delle persone alloggiate.

All'arrivo dell'equipaggio, il titolare di un complesso di cui alla presente legge ha l'obbligo di richiedere e trattenere, per la prescritta registrazione, un documento d'identità personale per ogni persona ospitata ed accertarsi che il capo equipaggio abbia preso visione del regolamento interno.

Per la notifica delle persone alloggiate, l'esercente deve compilare una scheda a ricalco in tre copie, due delle quali da recapitare all'autorità di Pubblica Sicurezza rispettivamente all'arrivo dell'ospite e alla sua partenza.

Salvo quanto disposto dalla legge per i complessi situati in località isolate, le schede di notifica di cui al precedente comma, devono essere recapitate giornalmente.

Non possono ospitarsi persone prive di documenti di identificazione.

Le terze copie delle schede, che sostituiscono il registro previsto dall'articolo 109, terzo comma del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza devono essere conservate per un triennio presso l'esercizio ed essere numerate progressivamente.

Art. 13

Le tariffe nei complessi ricettivi all'aria aperta.

I titolari dei complessi ricettivi all'aria aperta, sono obbligati a trasmettere, entro il 31 luglio di ogni anno, le tariffe comprensive di I.V.A. e dell'imposta di soggiorno, nei Comuni in cui è dovuta, che intendono applicare, per l'anno successivo, per l'uso di ciascun allestimento o attrezzatura di cui il complesso è dotato, con l'indicazione dei periodi di bassa ed alta stagione e/o della media stagione, individuati sulla base dei propri liberi criteri di gestione.

I periodi di cui al precedente comma devono essere riportati sulle guide specializzate italiane ed estere.

Le tariffe e le indicazioni di cui al 1° comma del presente articolo devono essere riportate su apposito modulo, stampato a cura dell'Assessorato al turismo della Regione, in quadruplica copia, da inviare al Comune, all'Assessorato regionale al turismo, all'A.P.T. competente per territorio e da trattenere presso l'esercizio.

I titolari dei complessi di nuova apertura presentano la dichiarazione delle tariffe sul modulo di cui al 2° comma del presente articolo, entro dieci giorni dal ricevimento della autorizzazione all'entrata in esercizio.

Le tariffe di cui ai commi precedenti, sono uniformate come di seguito:

1) «tariffa persona per notte» (P/L), quando sia indifferenziata l'età e, in caso diverso: «tariffa adulti per notte» e «tariffa bambini fino a 5 anni per notte»;

2) tariffa posto equipaggio per notte (P.L./N); tariffa unità abitativa per notte (U.A./N); tariffa posto (P.A.);

3) termine orario di scatto giornaliero delle tariffe soggiorno.

Le tariffe di cui al punto 2) possono essere differenziate in seno alla stessa azienda in base ai requisiti e dotazioni dei P.L. e delle U.A. e non possono essere comprensive delle tariffe di cui al punto 1).

I costi di energia elettrica prelevata dal singolo equipaggio sono conteggiati sotto la voce «contributo giornaliero per rimborso spese consumo luce» e sono commisurate alla potenza impegnata.

Le tariffe dichiarate, rapportate alla categoria assegnata al complesso, sono a regime concordato, ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.

L'oscillazione fra il tetto massimo ed il tetto minimo all'interno di una medesima categoria, è fissata in una percentuale del 10%; con la medesima percentuale sono differenziati il tetto massimo di una categoria col tetto minimo della categoria immediatamente superiore.

Le tariffe riportate nell'apposito modulo, recanti il visto del Comune, devono essere esposte presso l'Ufficio di Direzione del complesso.

Art. 14

Obbligo di esposizione al pubblico.

È fatto obbligo al titolare del complesso esporre all'ingresso un emblema o insegna recante la denominazione, il tipo di struttura ricettiva e la categoria di classificazione simboleggiata dal numero di stelle assegnate.

All'interno dell'Ufficio di Direzione saranno esposti:

- il segno distintivo della categoria di classificazione attribuita;
 - l'autorizzazione all'esercizio con l'indicazione della capacità ricettiva massima del complesso e dei settori comprendenti i posti di equipaggio e le unità abitative, in genere contraddistinti da nomi di fantasia o da lettere alfabetiche;
 - le tariffe per la stagione in corso, vistate dal Comune e l'indicazione del termine di cui al punto 3) dell'art. 13 della presente legge;
 - le date di apertura e chiusura del complesso e l'indicazione dei periodi di bassa, alta e/o media stagione;
 - l'avviso concernente la possibilità di prendere visione della polizza di assicurazione di cui all'art. 10 della presente legge;
 - il regolamento interno del complesso.
-

Art. 15

I campeggi mobili.

Campeggi mobili organizzati per scopi sociali, culturali, religiosi e sportivi, da Enti o Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale, in occasione di manifestazioni e raduni, della durata di tempo non superiore a quindici giorni sono consentiti, previa autorizzazione del Sindaco, solamente in aree pubbliche o private, convenientemente lontane dalle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, che non superino in estensione i cinquemila metri quadrati, dove siano assicurati il comodo accesso per automezzi, i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico - sanitarie e la salvaguardia della pubblica salute, e comunque tutte quelle altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione del Sindaco.

Se il campeggio mobile è organizzato su un'area privata, è necessario allegare alla domanda rivolta al Sindaco l'atto di assenso del proprietario.

I citati Enti o Associazioni devono nominare un rappresentante in loco, dando notizia a mezzo lettera raccomandata della loro iniziativa e dell'avvenuta nomina all'autorità di Pubblica Sicurezza e al Sindaco.

Devono inoltre precisare il periodo di soggiorno, restando in ogni caso salvo il rispetto dei provvedimenti di competenza delle autorità sanitarie e di Pubblica Sicurezza.

I campeggi mobili di cui al presente articolo non costituiscono complessi ricettivi all'aria aperta ai sensi della presente legge.

Art. 16

Controllo e vigilanza sui complessi ricettivi all'aria aperta.

Il controllo e la vigilanza dei complessi ricettivi di cui alla presente legge, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in essa contenute, spetta al Comune ed alla Regione che lo può esercitare anche attraverso l'A.P.T. all'uopo preposto.

Restando ferme le competenze dell'autorità di Pubblica Sicurezza e dell'autorità sanitaria, delle Capitanerie di porto e del Corpo delle guardie forestali.

(giurisprudenza)

Art. 17

Complessi ricettivi all'aria aperta senza autorizzazione.

Ai sensi dell'[art. 60 lett. c\) del D.P.R. n. 616 del 1977](#), gli esistenti complessi ricettivi all'aria aperta che esercitano di fatto, senza autorizzazione, o con autorizzazione provvisoria, l'attività, in violazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge, dovranno cessare la loro attività entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ove non provvedono alla loro regolarizzazione.

Art. 18

Disciplina transitoria dei periodi.

Le indicazioni sulla data e le prescrizioni sulla durata dei periodi d'apertura dei complessi ricettivi all'aria aperta non annuali, di cui al comma quarto e quindi dell'art. 11 della presente legge, entrano in vigore a partire dalla data dello stabilito termine di apertura, successivamente alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 19 *Le sanzioni.*

Il titolare che attribuisce al proprio complesso con scritti, stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, una attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a tre milioni.

In caso di recidiva, il Sindaco dispone la revoca della autorizzazione.

Chiunque allestisca dopo l'entrata in vigore della presente legge uno dei complessi indicati all'art. 1 sprovvisto dalla relativa autorizzazione, è soggetto, in solido con il proprietario del terreno, qualora sia persona diversa, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire dieci milioni e alla immediata chiusura del complesso ricettivo.

La violazione del disposto di cui al penultimo comma dell'art. 1 comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire cinquantamila per ogni pernottamento, da corrispondersi sia da parte del proprietario dell'installazione che da parte del titolare del pubblico esercizio autorizzato ad altra destinazione e che consente il pernottamento.

L'esercizio non autorizzato di campeggio previsto dallo art. 15 della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire cinquantamila per ogni persona ospitata e la immediata chiusura del campeggio.

Nei complessi di cui all'art. 1 della presente legge, la applicazione di tariffe superiori a quelle denunciate e approvate comporta la sanzione del pagamento di una somma da mille a cinquemila, da moltiplicarsi per la capacità ricettiva autorizzata del complesso. Nel caso di recidiva, potrà essere disposta la sospensione dell'autorizzazione.

Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva massima, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire quattromila fino a lire ventimila per ogni persona ospitata in eccedenza.

La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione dei dati e delle tariffe di cui all'art. 14 della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila.

Il titolare dell'autorizzazione che non stipuli contratto di assicurazione per i rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire cinquecentomila a due milioni.

Le violazioni delle norme in materia di classificazione comporta la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a tre milioni.

Chiunque consente l'utilizzazione di un proprio complesso immobiliare, attribuendogli la qualificazione di azienda ricettiva di cui alla presente legge e pubblicizzandolo in qualsiasi forma come tale, in violazione alle norme della presente legge, è soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa di lire cinquemilioni.

Per ogni altra violazione della presente legge, è comminata una sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

In ogni caso il Sindaco può procedere alla sospensione temporanea dell'autorizzazione qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato entro un mese, al ripristino delle condizioni autorizzative: nei casi di carenze più gravi e reiterate e nell'ipotesi prevista dall'art. 100, secondo comma, del T.U. delle leggi di P.S. approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), alla revoca dell'autorizzazione.

Le somme dovute per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, sono riscosse e introitate dalle Amministrazioni comunali competenti per territorio.

Allegato A ⁽⁴⁾

Norme generali

1) In rapporto ai requisiti strutturali e ambientali, alla qualità e quantità delle attrezzature e dei servizi offerti ed alla qualificazione degli addetti, tenendo conto della presenza e della quantità di attrezzature ricreative, culturali e sportive, i complessi ricettivi all'aria aperta, di cui all'art. 1 della presente legge, vengono classificati in categorie rappresentate con simbologia a stelle.

La simbologia della classificazione conseguita deve essere abbinata alla ditta o ragione sociale e riportata su tutti i documenti, su tutta la pubblicità, sui cartelloni, insegne e tabelle.

2) I campeggi (Camping)

Sono classificati in quattro categorie così individuate: una stella, due stelle, tre stelle, quattro stelle. I campeggi di una stella possono disporre di non più di trenta Posti Equipaggio (P.E.) e relativi equipaggi ma non possono disporre di Unità Abitative (U.A.).

Nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa ed al fine di attuare il pieno recupero delle strutture esistenti e regolarmente funzionanti all'entrata in vigore della presente legge e nello spirito della legge quadro, limitatamente al primo quinquennio di applicazione, è consentito, eccezionalmente, ridurre di un sesto la superficie di cui al paragrafo 10).

Il campeggio più semplice sarà contraddistinto con una stella, mentre il più confortevole, completo, rifinito ed attrezzato sarà identificato con quattro stelle.

Possono disporre di una ricettività, in U.A. (Unità Abitative), fino al 15 per cento della ricettività massima consentita (C.R.L.). Le caratteristiche delle U.A. non contribuiscono alla determinazione della classificazione.

3) Villaggi turistici

Sono classificati con due stelle, tre stelle, e quattro stelle con gli stessi criteri di valutazione del comma precedente.

Sono composti da U.A. (Unità Abitative) unifamiliari realizzate con materiali e sistemi diversi, di piccole e medie dimensioni, atte ad ospitare, in uno o più ambienti,

equipaggi composti da un massimo di otto persone in misura non superiore a 4 persone per ambiente.

Possono essere dotati di cucina o di angolo - cottura interno e di bagno interno o esterno.

Possono fornire il servizio di biancheria ed essere dotati di stoviglie, sedie, tavolo e quanto altro necessario per il soggiorno prolungato.

La superficie delle U.A. non può essere inferiore a mq. per persona.

La superficie coperta degli spazi esterni adibiti a bagno o angolo - cottura e pranzo, fa parte della superficie complessiva della U.A.

La consistenza media dell'equipaggio - tipo è convenzionalmente stabilita in quattro persone per U.A.

La superficie lorda della U.A., comprendente la medesima più gli eventuali servizi riservati esterni, il posto auto e le aree di pertinenza dirette ed indirette, è convenzionalmente equiparata alle superfici lorde dei Posti Equipaggio (P.A.) a parità di classificazione.

Ai fini della presente legge, le U.A. vengono così denominate:

a) Tukul, gusci, capanni, tende, caravan. Le prime tre sono allestimenti minimi mobili od immobili per destinazione, realizzati con materiali legnosi o plastici, laterizi o canne, possono essere dotati di una semplice attrezzatura da cucina.

b) Bungalows, monocali, bi-locali, e tri-locali. Sono allestimenti mobili ed immobili, di dimensioni minime realizzati in muratura, legno o plastica. Possono disporre di bagno e di cucina o angolo di cottura interno od esterno coperto, con la dotazione di stoviglie, biancheria e quanto necessario per un soggiorno prolungato.

Qualora una parte o tutte le U.A. fossero sprovviste di servizio igienico riservato, dovranno essere previsti servizi centralizzati, con lo stesso rapporto numerico del campeggio di pari categoria.

4) I villaggi - camping

Sono complessi classificati con due stelle, tre stelle e quattro stelle con gli stessi criteri di valutazione dei villaggi turistici e dei campeggi.

Sono dotati di una ricettività, in Unità Abitative (U.A.), compresa fra il 15 per cento ed il 35 per cento della capacità ricettiva massima del Complesso (C.R.M.).

5) Le unità abitative (U.A.)

Sono installazioni ricettive fisse realizzate con materiali diversi nelle forme previste dai commi ed articoli precedenti.

6) Posto equipaggiato (P.E.)

Si intende per posto equipaggio, la superficie lorda mediamente a disposizione di ciascun equipaggio con la propria installazione mobile, le proprie attrezzature ed il proprio mezzo di trasporto. La superficie netta idealmente a disposizione di ogni ospite non deve essere inferiore a 10 mq. previsti per i campeggi a una stella; a 13 mq. per i

campeggi a due stelle; a 16 mq. per i campeggi a tre stelle; a 19 mq. per i campeggi a 4 stelle.

7) Superficie lorda del posto equipaggio e della unità abitativa

È la quota ideale e media di superficie spettante ad ogni equipaggio soggiornante in P.E. o in U.A.

Si ottiene dividendo la superficie recintata ed autorizzata su cui insiste il complesso ricettivo all'aria aperta per il numero di P.L. previsti. È convenzionalmente fissata in mq. 70 per i complessi ad una stella; mq. 90 per i complessi a due stelle; mq. 110 per i complessi a tre stelle; mq. 130 per i complessi a quattro stelle.

8) Superficie totale del complesso ricettivo all'aria aperta

È l'area effettivamente recintata su cui insiste il complesso ricettivo all'aria aperta con tutti i fabbricati adibiti a servizi igienici, attività commerciali interne, abitazioni, magazzini, attrezzature, aree comuni, strade e settori su cui ricadono i P.E., i parcheggi e le U.A.

La superficie totale del complesso ricettivo all'aria aperta, è quella risultante dalle planimetrie allegate alle domande di autorizzazione già regolarmente ottenute in virtù della L. 21 marzo 1958, n. 326 (per i complessi già esistenti e funzionanti all'entrata in vigore della presente legge), o da ottenere successivamente all'emanazione della presente legge regionale.

9) Settore del complesso ricettivo all'aria aperta

È una delle porzioni, all'interno dell'area recintata del complesso, su cui ricadono le U.A. e/o i P.E.

Devono essere contraddistinte con lettere alfabetiche o nomi di fantasia risultanti sulle planimetrie.

10) Superficie netta pro-capite (S.N.P.)

È la superficie media idealmente a disposizione di ogni ospite in P.E., al netto delle aree comuni e delle aree occupate dalle U.A., dagli esercizi commerciali interni, dai servizi igienici e dalle strade di accesso.

11) Capacità ricettiva massima del complesso ricettivo all'aria aperta

Si ottiene moltiplicando il numero dei Posti Equipaggio (P.E.) per il numero di componenti l'equipaggio tipo, convenzionalmente determinato in quattro persone.

Nel caso che tale calcolo evidenzi l'insufficienza di uno o più dei rapporti impianti - attrezzature - utenti, previsti per la categoria di classifica richiesta, la capacità ricettiva viene proporzionalmente e provvisoriamente ridotta (per l'anno in corso), assumendo la denominazione «Capacità Ricettiva Effettiva» (C.R.E.).

Nei rinnovi annuali (o nelle riclassificazioni periodiche) i Comuni dovranno aggiornare la Capacità Ricettiva Effettiva, incrementandola proporzionalmente all'aggiornamento ed alla realizzazione dei servizi mancanti, di cui al comma precedente fino al raggiungimento della Capacità Ricettiva massima già autorizzata e da conseguire sia nei P.E. che nelle U.A.

12) Capacità ricettiva effettiva (C.R.E.)

Corrisponde al numero di persone effettivamente ospitabili in base al numero dei gabinetti. La C.R.E. può variare, di anno in anno, mediante l'aumento dei servizi igienici mancanti e nel limite massimo della C.R.M. già autorizzata.

13) Posto auto (P.A.)

È lo spazio occorrente per lo stanziamento di una autovettura ed alla relativa manovra.

Il P.A. viene convenzionalmente e mediamente determinato in mq. 20 detraibili dal P.E. qualora esistano corrispondenti P.A. in parcheggi predisposti all'interno del complesso.

14) Equipaggio

Si intende, per equipaggio, l'insieme omogeneo di persone, parenti e non, che viaggino insieme con comune/i mezzo/i di trasporto e che soggiornino di norma, in una unica installazione e/o, comunque, in un unico «Posto Equipaggio» o «Unità Abitativa». Per convenzione, la consistenza numerica media di un equipaggio viene identificata in 4 persone.

15) Aree comuni

Si intende, per Aree Comuni, la somma di tutti gli spazi non occupati da attrezzature ed opere varie che ne impediscano la fruibilità gratuita presente o futura, da parte dei soli ospiti del complesso.

Possono essere parzialmente utilizzate per la realizzazione di zone verdi, macchie, aiuole o attrezzature ed impianti ricreativi o sportivi.

16) Requisiti e obbligatori (punteggi minimi da conseguire)

Il punteggio da conseguire si ottiene sommando tutti i punti relativi ai requisiti obbligati elencati nelle tabelle B e C.

Campeggi *	= punti 30
Campeggi **	= punti 58
Campeggi ***	= punti 91
Campeggi ****	= punti 124

17) Requisiti minimi fungibili (punteggi minimi da conseguire)

I seguenti punteggi sono necessari ai fini della classifica. Si ottengono sommando i punti relativi ai requisiti non obbligatori (fungibili) delle tabelle B e C.

Campeggi *	= punti 20
Campeggi **	= punti 40
Campeggi ***	= punti 60
Campeggi ****	= punti 80

18) Classificazione dei campeggi

Il punteggio da conseguire per l'attribuzione della classifica si ottiene sommando i punteggi minimi ottenuti dai requisiti obbligati e dai requisiti fungibili relativi al livello di classificazione da conseguire e risultanti dai precedenti paragrafi 16) e 17):

Campeggi *	= punti 50
Campeggi **	= punti 98
Campeggi ***	= punti 151
Campeggi ****	= punti 204

19) Requisiti minimi obbligati e fungibili per villaggi turistici

Il punteggio da conseguire per l'attribuzione della classifica si ottiene sommando i punti ricavati dalla somma dei requisiti minimi obbligatori con i requisiti minimi fungibili delle tabelle B (ad esclusione dei requisiti di cui al paragrafo 1.07 lettera b), c (ad esclusione dei paragrafi 2.06, 2.07 e 208) e d con i criteri seguenti:

Requisiti obbligati fungibili			Requisiti totali
Campeggi ** tabelle B e C	= 48 punti	33 punti	81
Campeggi *** tabelle B e C	= 62 punti	49 punti	111
Campeggi **** tabelle B e C	= 87 punti	65 punti	152
Villaggi ** (tabella B)	= 20 punti	30 punti	50
Villaggi *** (tabella B)	= 35 punti	50 punti	85
Villaggi **** (tabella B)	= 60 punti	80 punti	140

20) Classificazione dei villaggi turistici e dei villaggi - camping

Villaggi e villaggi - camping **	= punti 131
Villaggi e villaggi - camping ***	= punti 196
Villaggi e villaggi - camping ****	= punti 292

(4) Con *L.R. 7 dicembre 2009, n. 50*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge), sono stati approvati i nuovi requisiti minimi per la classificazione delle strutture alberghiere, come definiti nell'allegato A alla medesima legge.

Allegato B ⁽⁵⁾

Punteggi relativi ai requisiti obbligati e fungibili per tutti i complessi

/**//**** = obbligatorio per la categoria corrispondente 1.2.3 = punteggi non cumulabili**

1.01 */**	Viabilità veicolare interna a prova di acqua e di polvere - con fondo naturale	1
***	- con fondo di materiale compattato	2
****	- con pavimentazione di pietrisco o asfalto, cemento o lastroni	4
1.02 *	Viabilità pedonale - passaggi ogni 4 P.E. o U.A.	1
/*	- passaggi ogni 2 P.E. o U.A.	2
****	- vialetti o strade ogni posto equipaggio o U.A.	4
1.03 */****	Parcheggi auto - area di sosta e manovra all'ingresso con un numero di posti auto pari al 5 per cento dei P.E. e U.A.	1
	- aree per parcheggio disposte secondo la configurazione del terreno ed in numero equivalente ai P.E. e/o alle U.A. dalle cui superfici o aree di pertinenza venga, di volta in volta scorporato il rispettivo posto auto corrispondente a 20 mq.	2
	- aree di parcheggio con tutti i posti auto di cui al comma precedente. Se ombreggiate aggiungere punti	4
	- posto auto annesso P.E.	4
1.04 *	Aree comuni - di superfici non inferiori al 5 per cento della superficie totale del complesso ricettivo	1
/*	- di superfici non inferiori all'8 per cento dell'intera superficie del complesso	3
****	- di superfici non inferiori al 10 per cento dell'intera superficie del complesso	5
	- di superficie superiore al 10 per cento	6

1.05	Aree verdi a giardino, aiuole, bordure (facenti parte delle aree comuni di cui ai commi dell'art. 1.04)	
/	- di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento della corrispondente area di cui alla voce 1.04	2
****	- di superficie complessiva non inferiore al 15 per cento della corrispondente area di cui alla voce 1.04	4
	- di superficie complessiva superiore al 20 per cento della corrispondente area di cui alla voce 1.04	6
1.06	Ombreggiatura dei posti equipaggio e U.A. (ombreggiatura totale)	
*	- ombreggiatura sul 10 per cento dei P.E. disponibili e U.A.	2
**	- ombreggiatura su un terzo dei P.E. disponibili e U.A.	3
***	- ombreggiatura su due terzi dei P.E. disponibili e U.A.	6
****	- ombreggiatura su tutti i P.E. disponibili e su tutte le aree antistanti e di pertinenza delle U.A.	9
	- per ombreggiatura prevalentemente ottenuta con vegetazione aggiungere punti	5
1.07	(a) Superficie lorda dei posti equipaggio	
*	- non inferiore a mq. 70	
**	- non inferiore a mq. 90	
***	- non inferiore a mq. 110	
****	- non inferiore a mq. 130	
	(b) Superficie netta pro-capite (S.N.P.)	
*	- non inferiore a mq. 10	
**	- non inferiore a mq. 13	
***	- non inferiore a mq. 16	
****	- non inferiore a mq. 19	
1.08	Individuazione delle installazioni e delle U.A.	
/ */**	- contrassegno numerico fisso e progressivo in ogni P.E. e U.A. nei casi in cui i medesimi siano fissi e delimitati con siepi o altri mezzi artificiali, oppure contrassegno numerico mobile progressivo, da abbinare ad ogni installazione e/o gruppo di installazioni occupate da un unico equipaggio nel caso in cui i P.E. non siano delimitati	1
	- posti equipaggio con delimitazione fissa e naturale (alberi, siepi, bordure)	4
1.09	Sistemazione dei posti equipaggio	
*	- a prova di acqua	1
/	- a prova di acqua	2
****	- a prova di acqua e di polvere	3
	come sopra e coltivati a prato	6
1.10	Impianto elettrico (da realizzarsi in rispetto delle norme C.E.E., con prese montate in cassette a prova d'acqua)	
**	- prese di corrente corrispondenti a un terzo dei P.E.	2
***	- prese di corrente corrispondenti a due terzi dei P.E.	3
****	- prese di corrente corrispondenti a tutti i P.E.	5
1.11	Impianto di illuminazione (da realizzarsi in rispetto delle norme C.E.E., strutturato in modo tale da consentire una illuminazione sufficiente alla normale viabilità pedonale ed una buona illuminazione dei servizi comuni)	
*/****	- con un punto luce ogni 80 metri	1
/	- con un punto luce ogni 50 metri	2
	- con un punto luce ogni 25 metri	3
1.12	Impianto idrico (con impianti e attrezzature in grado di assicurare una erogazione giornaliera di cento litri di cui almeno 30 di acqua potabile da assicurare in tutti i servizi, lavabi e colonnine di distribuzione e di attingimento. Tutti gli altri punti di distribuzione devono obbligatoriamente essere segnalati con cartelli in quattro lingue)	
*	- con un punto d'attingimento di acqua potabile per 100 ospiti	1
**	- con un punto d'attingimento di acqua potabile almeno ogni 80 ospiti	1
***	- con un punto d'attingimento di acqua potabile almeno ogni 60 ospiti	1
****	- con un punto d'attingimento di acqua potabile ogni 50 persone ed oltre	1
1.13	Impianto di rete fognaria (da realizzarsi nel rispetto delle norme e della legislazione vigente)	
1.14	Impianto prevenzione incendi (da realizzare nel rispetto delle norme vigenti e/o comunque, secondo le prescrizioni dei locali VV.FF.) con impianti ed attrezzature eccedenti la prescrizione dei locali VV.FF. in misura non inferiore al 20 per cento di almeno una prescrizione (con un limite massimo di 8 punti)	4
1.15	Impianto telefonico per uso comune	
*/****	almeno una linea esterna in apposito spazio riparto	2
/	per ogni linea eccedente la prescrizione obbligatoria del precedente comma (max 10 punti)	2

1.16	Impianto di raccolta dei rifiuti solidi (da realizzarsi con recipienti lavabili o preferibilmente con recipienti che consentano l'uso degli appositi sacchi di plastica ed in misura non inferiore a un recipiente ogni quaranta persone presenti nel complesso. La capacità dei recipienti non deve essere inferiore a cinque litri per persona presente. La pulizia delle aree interessate, il prelievo e il trasporto dei rifiuti deve avvenire almeno una volta al giorno e, comunque, ogni volta che la quantità dei rifiuti accumulati lo richieda)	
*	- con un recipiente ogni 40 persone	4
/	- con un recipiente ogni 30 persone	2
****	- con un recipiente ogni 20 persone	2
1.17	Piazzola per lavaggio auto	
	- dotata di pavimento in cemento o simili, manichetta, rubinetto e scarico	4
	- per ogni piazzola in più (ma con limite massimo di 8 punti)	2

Note all'allegato B

- * Obbligatorio per complessi 1 stella
 - ** Obbligatorio per complessi 2 stelle
 - *** Obbligatorio per complessi 3 stelle
 - **** Obbligatorio per complessi 4 stelle
-

(5) Con [L.R. 7 dicembre 2009, n. 50](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge), sono stati approvati i nuovi requisiti minimi per la classificazione delle strutture alberghiere, come definiti nell'allegato A alla medesima legge.